



ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

S.C. LOGISTICA

Via San Secondo, 29 10128 Torino
Tel. 0115662229 Fax 0115662065
Email: logistica@aslcitytorino.it

Prot. n. 20159 /A.10

Torino, 12/2/18

Spett.le Società

OGGETTO: Gara n. 3/B02/18 – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione di prestazioni sanitarie, psicoriabilitative e psicopedagogiche per la S.C. Rete Ospedale Territorio Distretto Sud-Est – **CHIARIMENTI.**

In riferimento alla gara n. 3/B02/18 – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione di prestazioni sanitarie, psicoriabilitative e psicopedagogiche per la S.C. Rete Ospedale Territorio Distretto Sud-Est - sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti formulate da alcune Società. Si risponde alle stesse e si pubblica la presente sul sito aziendale www.aslcittaditorino1.it, al fine di garantire la massima trasparenza ed il rispetto del principio della "par condicio" tra le Società concorrenti.

Domanda n. 1:

"In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedervi il seguente quesito: nella tabella dell'offerta economica nella colonna A si legge "costo orario del personale al lordo della ritenuta d'acconto. Si richiede come compilare la suddetta colonna in presenza di personale qualificato come lavoratore subordinato".

Risposta:

L'indicazione "al lordo della ritenuta d'acconto" non è da considerare per il personale qualificato come lavoratore subordinato.

 REGIONE
PIEMONTE



ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Domanda n. 2:


"Premesso che i requisiti del personale sono specificati nell'art. 4 del disciplinare tecnico di gara e che la clausola sociale di salvaguardia prevede "...Ai fini della promozione della stabilità occupazionale, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 13 - 3370 del 30/05/2016 della Regione Piemonte, l'aggiudicatario ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, il personale attualmente impiegato dall'appaltatore uscente nelle prestazioni del servizio oggetto di appalto, in possesso dei requisiti ed in conformità ai fabbisogni richiesti nel Disciplinare Tecnico....", come specificato nell'art. 55 del capitolato speciale d'appalto.

Si chiede se davvero sarebbero esclusi dalle clausole sociali eventuali lavoratori attualmente impegnati che non fossero in possesso dei requisiti professionali richiesti, anche avvalendosi delle possibilità offerte dalla Legge di bilancio 2018, art1, commi 597,598 e 599 della finanziaria, visto che tale qualifica è espressamente valida per esercitare la professione nei soli settori non sanitari previsti nel comma 594".

Risposta:

La risposta è negativa. I soggetti non saranno esclusi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
S.C. Logistica
Dr.ssa Simona GUERCI


 REGIONE
PIEMONTE